

Allegato "A"



C O M U N E D I S A N T A F L A V I A

IL SINDACO



Dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "partecipazione dell'ente locale a società di capitali".

Per osservare "alla lettera" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "su proposta" proprio del sindaco.

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il Comune di Santa Flavia partecipa al capitale delle seguenti società:

1. **CO.IN.RES.**, quota di partecipazione 4,94% in liquidazione;
2. **CONSORZIO METROPOLIS EST**, quota di partecipazione 8% in liquidazione;
3. **SRR Palermo AREA METROPOLITANA**, quota di partecipazione 1,18%;

Per completezza, si precisa che il Comune di Santa Flavia partecipa alle seguenti forme associative che non rientrano nelle previsioni del presente piano:

denominazione	Sede	Forma giuridica	Quota posseduta	Data inizio e fine partecipazione	Oggetto sociale	Oneri	Stato
DISTRETTO PALERMO - COSTA NORMANNA	PALERMO	Consorzio	€ 6.000,00 PARI a 12 quote di € 500,00 ciascuna	DELIBERA C.C. N. 117 DEL 29/12/2011	Promozione del territorio e del turismo, servizi di natura istituzionale per conto degli enti pubblici consorziati.	€5.000,00 SPESE ANNUALI DI GESTION E	
DISTRETTO TURISTICO "BORGHI MARINARI"	MAZARA DEL VALLO	Associazione pubblico-privata senza fini di lucro	Quota associativa annua € 250,00 pari al 4,74%	DELIBERA C.C. N. 116 DEL 29/12/2011	Promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo turistico dei territori appartenenti anche a provincie diverse, attraverso la predisposizione e attuazione specifici progetti finalizzati all'offerta di qualificate attrazioni turistiche culturali, ambientali		
GAC Gruppo Azione Costiera - denominato "Golfo di Termini Imerese"		Società consortile Cooperativa	€ 2.000,00	Atto costitutivo del 06.02.2013	Sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca.		

1. DISTRETTO TURISTICO PALERMO COSTA - NORMANNA

Il Consorzio abbraccia una vasta area territoriale comprendente beni storici, artistici culturali e naturalistici di assoluto valore per il rilancio di una area geografica con altissimo potenziale di sviluppo turistico in grado di attrarre flussi nazionali ed internazionali, oltre che creare l'opportunità di nuove occupazioni e aumentare ed accrescere la produttività nel settore del turismo.

2. DISTRETTO TURISTICO BORGHI MARINARI

Associazione che non ha fini di lucro, costituita per richiedere il riconoscimento di Distretto Turistico, ha lo scopo di promuovere e gestire iniziative a sostegno dello sviluppo turistico dei territori appartenenti anche a provincie diverse, attraverso la predisposizione e la attuazione di specifici progetti finalizzati all'offerta di qualificate attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, dell'enogastronomia ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale.


3. GAC Gruppo Azione Costiera - denominato "Golfo di Termini Imerese"

Il consorzio ha il fine di incrementare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca.

Si evidenzia che sia il **CO.IN.RES.**, alla cui compagine questo ente partecipava nella misura del 4,94%, sia il **CONSORZIO METROPOLIS EST**, partecipato invece dall'ente in misura pari all'8% sono in liquidazione e di dette compagini sono state perciò avviate le attività che precedono lo scioglimento con la nomina dei commissari liquidatori.

La **SRR Palermo ATO 12 AREA METROPOLITANA**, la cui quota di partecipazione è fissata al 1,18%, è ancora di fatto inattiva e dovrebbe rappresentare lo strumento operativo dei comuni per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che, attualmente, è ancora svolto dal predetto consorzio COINRES in liquidazione. Questa società a totale partecipazione pubblica ha come oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e provvederà all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione rifiuti. Per le funzioni svolte, non rientra nel perimetro della presente relazione in quanto a partecipazione obbligatoria per legge.

IL SINDACO



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Allegato "B"

Relazione tecnica sul "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie" detenute dal Comune di Santa Flavia.

La Legge di Stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) impone alle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 611 l'avvio di un **processo di razionalizzazione** delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, "al fine di assicurare il **coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato**". Tali finalità vanno perseguite tenendo conto anche dei seguenti criteri:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

Le Amministrazioni richiamate dalla norma sono tenute **entro il 31 marzo 2015** alla redazione di un **piano operativo** con indicazione di modalità e tempi di attuazione del processo di razionalizzazione ed esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Il piano, corredato da apposita **relazione descrittiva**, deve essere inoltrato alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il processo di razionalizzazione previsto dalla norma potrà essere attuato dagli Enti con gradualità, in considerazione della complessità procedimentale, della consistenza delle partecipazioni, oltre che degli eventuali impatti economico-sociali.

Scopo della relazione è quello di supportare gli organi di amministrazione attiva dell'Ente, ad assumere decisioni in materia, legittime, all'interno degli spazi di programmazione loro riservati.

Il Piano redatto per il Comune di Santa Flavia evidenzia la presenza di **n. 3 società partecipate**:

- **C.O.I.N.R.E.S ;**
- **CONSORZIO METROPOLIS EST;**
- **SRR Palermo AREA METROPOLITANA**

Al fine di valutare le suddette partecipazioni societarie bisognerebbe fare riferimento a quanto statuito dall'art. 1 comma 611, lett a) della legge 190/2014 e cioè

- agli effettivi servizi resi dalla società e compararli con le priorità istituzionali dell'Ente al fine di dimostrarne la stretta inerenza;
- accertare l'impossibilità di internalizzare i suddetti servizi;
- valutare la competitività dell'offerta assicurata dalla partecipata (anche in termini di ripercussioni economiche e patrimoniali sulla società di cui l'Ente è socio) rispetto ad alternative di mercato, motivando il mantenimento della partecipazione in quanto l'offerta di beni e servizi risulta economicamente più vantaggiosa;
- accertarsi altresì che la partecipata non rappresenti una minaccia per il mercato, gestendo una commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali.

Tuttavia, nello specifico delle partecipate del comune di Santa Flavia, occorre evidenziare quanto appresso:

- Con riferimento al **C.O.I.R.E.S.**, ed alla **SRR PALERMO AREA METROPOLITANA**: i servizi da esse resi derivano da obblighi di legge, non possono essere internalizzati e realizzati dal singolo comune, non si realizza commistione di servizi strumentali e servizi pubblici locali. Si evidenzia poi che il consorzio coinres, come per altro più volte specificato, è in liquidazione mentre la SRR Palermo ATO 12 area metropolitana è di fatto ancora inattiva.

■ Con riferimento, invece, al **CONSORZIO METROPOLIS EST**, ente in liquidazione, la società, avrebbe dovuto, predisporre le azioni necessarie per il progetto di sviluppo territoriale dell'area comprensoriale denominata area metropolitana est utilizzando, a tale scopo i fondi strutturali comunitari, indirizzando le proprie iniziative alla creazione, al sostegno ed alla creazione delle condizioni per lo sviluppo socio economico occupazionale ed al miglioramento della qualità della vita del comprensorio inter comunale. Tuttavia la gestione, sostanzialmente fallimentare della detta società, ne ha comportato la recente messa in liquidazione.

Tanto premesso, atteso che la partecipazione del Comune di Santa Flavia nelle società sono limitate, occorre che le misure volte ad un eventuale ulteriore contenimento dei costi di funzionamento siano programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci, o meglio di commissari liquidatori, rimanendo la funzione del nostro Comune, solo propositiva e di impulso, non certo determinante.

IL SINDACO
Dott. Salvatore Sanfilippo

